

COMUNE DI FORENZA

Provincia di Potenza

Corso Grande Umberto 1°, n.5/a - C.A.P. 85023 - C.F. 8600050764 P.I. 00904230760- tel. 0971 772218 - fax 0971 772229 - PEC: comune,forenza@cert.ruparbasilicata.it

Settore Tecnico

CAPITOLATO SPECIALE DI SERVIZIO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'INTERO ABITATO, DELLA ZONA PAIP E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE.

Art. 1 - Oggetto del servizio.

Il Servizio riguarda la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, degli apparecchi illuminanti, il servizio di accensione e spegnimento delle lampade e la manutenzione degli impianti elettrici degli edifici comunali nonché il servizio di aestione e manutenzione delle lampade votive nel cimitero comunale;

Art. 2 - Consistenza degli impianti.

La consistenza dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio di Forenza è la seguente:

- > n° 304 pali con lampade SAP da 150 W;
- > n° 31 pali con lampade da 110 W Master City;
- > n° 373 bracci a muro con lampade SAP da 70 W;
- > n° 4 fari da 400 W SAP.

Gli edifici comunali sono i seguenti:

- Sede municipale;
- Istituto Comprensivo;
- Auditorium (ex palestra scuola elementare);
- Biblioteca di Vico dell'Arco;
- Casa dei Templari di via Roma;
- Palestra campo sportivo;
- Spogliatoi campo sportivo;
- Chiesa dell'Armenia.

Durante il sevizio, detta consistenza potrà subire modifiche non superiori al 10% dell'attuale dotazione, senza che ciò comporti aumento o diminuzione del corrispettivo dovuto all'impresa per l'affidamento. La ditta appaltatrice provvederà a tenere aggiornato il numero dei corpi illuminati.

La Ditta si impegna ad accettare gli impianti nello stato in cui si trovano e a segnalare la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e l'urgenza nonché la congruità della spesa che deve essere sempre preventivamente autorizzata. Per importi significativi è facoltà dell'Amministrazione Comunale ricorrere a procedura di gara.

La Ditta entro 30 giorni dall'inizio del servizio dovrà garantire l'apertura di un ufficio all'interno del territorio comunale e un numero per la segnalazione guasti sempre attivo, al fine di garantire la tempestività degli interventi

Art. 3 - Carattere del servizio.

Il presente servizio è da considerarsi ad ogni effetto Servizio pubblico e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore.

In caso di arbitraria sospensione o abbandono, l'Amministrazione potrà sostituirsi d'Ufficio. Le spese per l'espletamento del servizio sostitutivo, saranno addebitate all'appaltatore.

Art. 4 - Durata del Servizio.

L'appalto ha la durata di 1 (un) anno.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il sevizio per un altro anno agli stessi patti e condizioni.

Alla mancata firma del contratto nei termini, si applicheranno le sanzioni previste nel codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora entro il termine assegnato l'affidatario non addivenga, per qualsiasi motivo, ad iniziare il servizio, decade da ogni altro diritto e pretesa e il Comune è libero così di procedere a nuovo affidamento.

Art. 5 - Divieto di sub-appalto.

E' vietato il sub-appalto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche temporanea dei servizi inerenti l'appalto. E ciò sotto pena di decadenza dall'appalto di servizio medesimo e incameramento della cauzione definitiva.

Art. 6 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la ditta ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalla legge e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanati durante il corso del contratto comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali relative al servizio.

Art. 7 - Norme di esecuzione del servizio.

La ditta appaltatrice, con la firma del contratto o della scrittura privata, si impegna e si obbliga ad eseguire, a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme E.N.P.I - C.E.I., del D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e di tutte le norme vigenti in materia il servizio in questione.

In sintesi, per la pubblica illuminazione, le prestazioni richieste sono le seguenti:

- a) la buona manutenzione in stato di perfetta efficienza dell'impianto di pubblica illuminazione e le necessarie riparazioni, compreso il buon funzionamento delle relative cabine comunali, dei quadri di comando, ecc:....;
- b) le verifiche della funzionalità degli impianti di terra, il funzionamento dei dispositivi di protezione e il grado di isolamento dei cavi, con frequenza trimestrale;
- c) manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione e degli edifici comunali;
- e) il rifasamento all'impianto di pubblica illuminazione;
- f) la rilevazione del livello di illuminazione delle diverse strade e piazze con frequenza semestrale;
- g) la manutenzione delle linee e dei sostegni degli organi illuminanti;
- h) la manutenzione degli apparecchi illuminanti, con particolare riferimento alla pulizia dei riflettori e delle gonnelle, alla fornitura e ricambio degli accessori (reattori, condensatori, ecc...) ed alla fornitura e sostituzione delle lampade secondo la tipologia esistente e di tutte le parti elettriche di cablaggio, ivi compresi gli accessori relativi ai pozzetti di messa a terra;
- i) l'accensione e lo spegnimento degli impianti di pubblica illuminazione secondo il programma orario determinato dal Comune. E' compresa la manutenzione degli apparecchi di accensione e spegnimento della luce elettrica. L'accensione e lo spegnimento sarà regolato diligentemente, in funzione della luce solare, al fine di evitare sprechi di energia;
- i) il ricambio delle lampade soggette a progressivo esaurimento e la sostituzione delle lampade spente nel giro di 24 ore;
- I) la sostituzione dei vetrini rotti e l'integrazione di quelli mancanti alle lampade dell'abitato, con materiale fornito dall'amministrazione.

Sono esclusi solo i danneggiamenti provocati da eventi eccezionali (temporali, terremoto, eventi bellici, ecc..).

Per il servizio di gestione e manutenzione lampade votive:

- sostituzione delle lampade esaurite utilizzando lampade a LED;
- allacciamento delle nuove utenze;
- controllo, ricerca e riparazione dei guasti sulla linea generale e su quella di alimentazione dei loculi e dell'ossario;

Art. 8 - Cauzione definitiva e spese contrattuali.

Prima della stipula del contratto o della scrittura privata la ditta, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio, deve:

- a) costituire la cauzione definitiva o polizza fideiussoria, nella percentuale prevista per legge, valida per la durata del servizio. Detta cauzione sarà versata, nelle forme consentite, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, dall'eventuale risarcimento dei danni nonché dal rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto della ditta appaltatrice a causa di inadempienze o cattiva esecuzione del servizio:
- b) depositare presso la Tesoreria comunale quella somma necessaria per le spese inerenti e conseguenti l'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, quali spese di pubblicazione, di bolli, aggiudicazione, contratto, diritti, registrazione ecc.;

Art. 9 - Corrispettivo dell'appalto.

Per l'espletamento del Servizio, il Comune corrisponderà alla società il canone annuo di € 16.000,00 oltre IVA al 22%, detratto il ribasso contrattuale remunerativo di tutte le operazioni, oneri ed obblighi contrattuali.

I pagamenti saranno effettuati in rate mensili posticipate liquidate entro 15 giorni dalla trasmissione della relativa fattura elettronica e previa verifica della regolarità contributiva. I corrispettivi verranno liquidati nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;

Art. 10 - Domicilio della ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice dovrà, all'atto della stipula del contratto e per ogni effetto, eleggere domicilio legale nel Comune di Forenza comunicando l'indirizzo all'Amministrazione comunale committente.

In mancanza, le comunicazioni alla ditta avverranno mediante affissione per cinque giorni all'Albo Pretorio comunale

La ditta dovrà assicurare la presenza sul posto di un operatore e per le urgenze dovrà intervenire entro un'ora dalla comunicazione di guasto.

Art. 11 - Oneri della ditta appaltatrice.

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato, la ditta si impegna a provvedere:

- alla ispezione giornaliera di tutto l'impianto del centro abitato e delle aree esterne servite da illuminazione pubblica;
- alla riparazione e manutenzione di tutto il materiale occorrente per il disimpegno del servizio;
- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali -senza diritto e rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore per i servizi previsti dal presente Capitolato.

Art. 12 - Responsabilità della ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale per il Servizio di manutenzione ordinaria degli apparecchi illuminanti e per il Servizio di accensione e spegnimento delle lampade. I Servizi dovranno essere svolti con l'impiego di capitali, mezzi, attrezzature e personale della ditta appaltatrice e pertanto ogni e qualsiasi rischio ricadrà sempre sulla ditta appaltatrice.

Art. 13 - Infortuni e danni.

La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del Servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune

Art. 14 - Attrezzature.

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a sua cura e spese a disporre, all'atto dell'inizio del servizio, di tutte le attrezzature necessarie all'espletamento dello stesso.

Art. 15- Personale.

La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso e ad accollarsi tutti gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. Prima dell'inizio del servizio dovrà depositare presso il Comune il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008. Il servizio dovrà essere svolto applicando tutte le norme e le accortezze, vigenti o future, per evitare il contagio da COVID - 19.

Art. 16 - Spostamenti di impianti.

Le spese di spostamento di impianti e di apparecchi, resi necessari per fatto nell'interesse del Comune stesso o comunque conseguenti a provvedimenti emessi dal Comune sono a carico del Comune anche se a beneficio di terzi. La rimozione temporanea di linee elettriche deve essere effettuata a carico della società.

Art. 17 - Vigilanza.

L'Amministrazione Comunale espleta il servizio di vigilanza e di controllo a mezzo della Polizia Locale e del Settore Tecnico, che impartirà le disposizioni emesse dall'Amministrazione.

Art. 18 - Obblighi e responsabilità.

La gestione dei servizi viene effettuata dalla ditta appaltatrice a proprio nome, conto, rischio e pericolo e con personale e mezzi propri e/o di suo utilizzo.

In ogni caso la ditta appaltatrice è espressamente obbligata a tener sollevato e indenne il Comune da tutti i danni sia diretti che indiretti che, comunque, potessero derivare per la gestione del servizio.

Art. 19 - Penalità.

In caso di inadempienza a qualsiasi obbligo assunto con il presente atto, la Ditta appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare alla infrazione contestata nei termini decisi dall'Amministrazione ed alle responsabilità

anche penali, è passibile di multa disciplinare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni inadempienza contestata.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza, contro la quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di controdedurre entro 10 giorni dalla notifica.

L'ammontare della sanzione verrà trattenuta sul primo rateo successivo di canone.

Art. 20 - Esecuzione d'Ufficio.

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune, salvo quanto disposto dall'articolo precedente, ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'Ufficio, a spese della ditta appaltatrice, i lavori necessari per il regolare funzionamento del servizio quando la ditta appaltatrice - diffidata - non ottemperi agli ordini nei termini fissati.

Dette spese saranno trattenute senza altra procedura, dal primo rateo successivo di canone.

Art. 21 - Controversie.

Tutte le vertenze che dovessero sorgere tra il Comune e la Ditta appaltatrice, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica nessuna esclusa saranno devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 - Decadenza dell'appalto.

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione, diritto, provvedimento che possa al Comune competere anche sotto la voce risarcimento di danni, si avrà la decadenza, con risoluzione immediata di diritto nel rapporto per colpa della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di cedere o subconcedere, in tutto o in parte, in qualsiasi modo o forma, anche di fatto, ed a qualsiasi titolo, il servizio;
- b) scioglimento della Società per frode o fallimento o per qualsiasi altra causa non contemplata, anche in caso di fusione o di incorporamento in altra Società;
- c) sospensione anche parziale del servizio per qualsiasi ingiustificato motivo;
- d) dopo tre contestazioni di infrazioni di cui all'art. 19 o due contestazioni con esecuzione d'ufficio di cui all'art. 20.

In caso di decadenza dell'appalto di servizio, nessun indennizzo e per nessun titolo spetterà alla ditta appaltatrice.

La decadenza comporterà sempre l'incameramento della cauzione definitiva prestata, come previsto dall'art. 8, senza comunque pregiudicare il diritto del Comune ai maggiori danni anche per un nuovo appalto.

Art 23 - Costituzione in mora

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancario postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni, nell'ambito del presente contratto identificato con il **CIG Z32329DCC5** devono essere effettuate attraverso i conti correnti bancari/postali dedicati;

Art. 25 - Riferimento alla legge.

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigente in materia.

LA DITTA IL RESPONSABILE